



**ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI**
PALAZZO OTTOLENGHI – CORSO ALFIERI 350, 14100 ASTI
tel. 0141 354835 fax 0141 592439
info@israt.it www.israt.it c.f.: 92008450055
Associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri.
Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

STATUTO

D.LGS. n. 267 del 18/8/2000

**Approvato, con integrazioni al testo originario,
con delibera dell'Assemblea Consortile n. 06 del 19 giugno 2020**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

E' costituito, ai sensi dell'articolo 31 del D.LGS. n.267 del 18/8/2000 il Consorzio per l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Storia Contemporanea in Provincia, con sede in Asti.

L'Istituto ha ricevuto inoltre il riconoscimento di consorzio obbligatorio dalla Legge Regionale del 2 luglio 2008, n. 20 il cui art. 2 bis al comma 3 recita: “ *Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).*”

Art. 2 - COMPITI E FINALITA'

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale. Al Consorzio, ai sensi dell'art.31 del D.LGS. n.267/2000, in quanto non gestisce attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, si applicano le norme dettate per gli enti locali.

L'Istituto ha il compito di studiare e raccogliere materiale documentario e bibliografico inerente alla storia contemporanea, con specifico riferimento alla storia del territorio provinciale, di promuovere ricerca in campo storico, socio-antropologico ed economico, di mettere a disposizione della scuola, degli studiosi e del pubblico i servizi culturali già funzionanti: gli archivi, le biblioteche ed emeroteche specializzate, di fornire supporti per l'attività didattica e di organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti, con il riconoscimento dell'ufficio scolastico provinciale/regionale.

L'Istituto ha altresì il compito di svolgere, nell'ambito delle sue poliedriche attività, una funzione etico-civile che si fonda sui valori espressi dalla Resistenza, valori divenuti, attraverso la Costituzione, fondanti la democrazia italiana.

L'Istituto svolge ricerche per committenze dirette degli Enti consorziati su problematiche inerenti la programmazione economico-politico-amministrativa della Provincia e del Comune: servizi per la popolazione universitaria della provincia, fornendo locali e strumenti di studio (supporti bibliografici, multimediali, seminari e attività culturali qualificate, occasioni di carattere aggregativo sociale con iniziative autogestite dagli studenti stessi); corsi professionali di formazione parauniversitaria per ricercatori; laboratori multimediali di didattica a disposizione di docenti e studenti della scuola dell'obbligo e della scuola superiore, con corsi di formazione e aggiornamento. Funge da luogo di educazione permanente e formazione culturale per utenti singoli o gruppi e associazioni ed offre funzioni di proposta e di supporto per l'attività di enti o associazioni con continuità di intervento culturale.

L'Istituto ha competenza su tutto il territorio provinciale ed è associato all'Istituto nazionale “Ferruccio Parri”. Rete degli Istituti della Resistenza e della società contemporanea con sede a Milano.

Art. 3 - ENTI CONSORZIATI

Gli Enti che fanno parte del Consorzio sono l'Amministrazione Provinciale di Asti ed i Comuni di: Agliano, Asti, Baldichieri, Belveglio, Calamandrana, Calliano, Canelli, Capriglio, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castelbogione, Castello di Annone, Castelnuovo Don Bosco, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano, Cisterna, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Grana, Isola d'Asti, Moasca, Mombaruzzo,

Mombercelli, Monale, Moncalvo, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso, Montemagno, Nizza Monferrato, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Scurzolengo, Sessame, Tigliole, Valfenera, Vesime, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca, Villanova d'Asti e Vinchio.

I rappresentanti di tutti gli Enti di cui sopra stipuleranno la convenzione nella forma già approvata, dopodiché si applicheranno le norme della stessa e del presente Statuto.

Nell'ipotesi di adesione di Unioni di Comuni la quota di partecipazione degli stessi è determinata dalla somma degli abitanti dei Comuni dell'Unione la quale è rappresentata nel Consorzio dal Presidente dell'Unione o da un Suo delegato anche da un punto di vista economico in relazione alla liquidazione della quota di partecipazione data dalla somma delle quote dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 4 - ADESIONE AL CONSORZIO E RECESSO

Possono entrare a far parte del Consorzio gli altri Comuni della Provincia di Asti, nonché i soggetti pubblici che perseguano obiettivi culturali e sociali compatibili con le finalità statutarie del Consorzio, che richiedano di aderire all'Istituto, avendo approvato il presente Statuto e la relativa Convenzione, qualora intervenga sulla domanda la favorevole deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza delle quote di partecipazione e con il voto di almeno 1/5 dei Rappresentanti degli Enti consorziati. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione del presente statuto da approvarsi da ciascun soggetto associato nelle stesse forme e modalità prescritte dall'art.31 del D.lgs.n.267/2000.

Dopo l'accoglimento della domanda il rappresentante dell'Ente aderente procederà alla sottoscrizione della Convenzione costitutiva.

Il Consorzio rimane costituito per la durata di anni trenta o finché non abbiano receduto da esso almeno i due terzi "degli Enti aderenti".

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione, ciascun Ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di giugno di ciascun anno. La domanda di recesso dal Consorzio deve essere deliberata dal Consiglio dell'Ente membro e inoltrata al Consorzio unitamente a copia della relativa deliberazione. L'istanza di recesso deve essere esaminata dall'Assemblea - nella prima adunanza successiva alla data del ricevimento, ed accettata con il voto favorevole espresso secondo le modalità indicate al 1° comma.

Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della accettazione.

Le richieste di recesso pervenute oltre il termine del 30 giugno ancorché accettate dall'Assemblea, vincoleranno l'Ente anche per l'anno successivo alla richiesta.

L'Ente recedente è comunque tenuto ad assolvere agli impegni stabiliti dal Consorzio a suo carico finché il recesso non sia efficace.

Art. 5 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI

Agli oneri per il funzionamento dell'Istituto, il Consorzio provvede mediante:

- a) le quote percentuali di partecipazione degli Enti consorziati;
- b) il contributo della Regione Piemonte;
- c) eventuali contributi di Enti, Associazioni e privati;
- d) proventi dei servizi prestati.

I rapporti finanziari tra gli enti consorziati vengono regolati dall'apposita convenzione.

Le quote di partecipazione degli Enti consorziati devono assicurare quantomeno la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle spese del personale dell'Istituto a tempo indeterminato.

L'Assemblea Consortile può deliberare l'entità di una maggiorazione delle quote di adesione per le spese generali di funzionamento.

TITOLO II

Art. 6 - ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio, ai sensi dell'art.31 del D.LGS. n.267/2000, sono:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Presidente onorario;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di amministrazione;
- e) il Direttore Amministrativo;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) il Direttore Scientifico;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati secondo quanto stabilito dagli articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto, in conformità all'art.31, 4° comma, del D.LGS. n.267/2000.

I nominativi di detti rappresentanti sono tempestivamente comunicati al Consorzio, completi del relativo domicilio e dell'eventuale atto di delega, e così per ogni eventuale modifica.

I componenti dell'Assemblea non percepiscono indennità, gettoni o altri emolumenti di qualunque tipo.

Nella riunione di insediamento, l'Assemblea nomina, al suo interno, il proprio Presidente ed un Vicepresidente, con il voto espresso della maggioranza assoluta dei propri componenti.

I membri dell'Assemblea durano in carica fino al termine del loro mandato. L'Assemblea si ritiene rinnovata ogniqualvolta vengono rinnovate le Amministrazioni degli Enti Consorziati che rappresentano la maggioranza delle quote consortili.

Allo scadere del mandato durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

L'Assemblea Consortile, in qualità di organo rappresentativo dell'Istituto, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Consorzio ed esercita il controllo politico - amministrativo sulla sua attuazione.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi costituzionali della pubblicità e della legalità onde garantirne il buon andamento e l'imparzialità.

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Assemblea Consortile sono previste nel Regolamento sul funzionamento degli Organi.

In particolare, rientrano fra le attribuzioni dell'Assemblea:

- a) nominare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare annualmente il programma dell'attività dell'Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) determinare l'aumento della partecipazione da parte degli Enti consorziati alle spese generali di funzionamento per esigenze ordinarie o straordinarie dell'Istituto;
- d) approvare entro il termine stabilito dalla legge in vigore, il bilancio preventivo annuale e pluriennale del Consorzio ed, entro il termine stabilito dalla legge in vigore, il conto consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'esercizio finanziario dell'anno precedente sull'andamento del Consorzio.
- e) deliberare in merito all'ammissione al Consorzio di altri Enti a norma degli articoli 4 e 5;

- f) proporre le modifiche dello Statuto;
- g) deliberare sull'affidamento del servizio di tesoreria;
- h) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Scientifico;
- i) emanare norme regolamentari relative al funzionamento dell'Istituto;
- l) nominare il Presidente onorario.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'articolo 42 del D.LGS. n.267/2000.

Art. 8 - CONVOCAZIONE E SESSIONI

L'Assemblea Consortile è convocata dal Presidente dell'Assemblea, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

Essa si riunisce in sessione ordinaria primaverile ed autunnale.

Essa può essere convocata in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, che fissa il giorno della seduta;
- b) per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) su richiesta di rappresentanti degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 20% delle quote di partecipazione.

Negli ultimi due casi indicati, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione o della richiesta dei rappresentanti.

Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.42 n.2 punto b) del D.LGS. n.267/2000.

Gli adempimenti di cui al comma primo sono assolti dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

La prima seduta dopo il rinnovo dell'Assemblea consortile è presieduta dal rappresentante più anziano di età.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti l'indicazione degli oggetti da trattare nelle adunanze e recapitati a domicilio per mezzo del servizio postale attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso altra forma di comunicazione: fax, telegramma, fonogramma o a mezzo di posta elettronica.

Gli avvisi devono pervenire cinque giorni prima dell'adunanza nei casi di convocazione ordinaria o straordinaria ed almeno due giorni prima nei casi d'urgenza.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea del Consorzio sono svolte da un dipendente del Consorzio o dal Direttore Amministrativo, o da un suo delegato.

Art. 9 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea può essere convocata in località diversa da quella in cui ha sede il Consorzio, purché ciò risulti dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 1/5 degli Enti consorziati e siano rappresentate almeno il 51% delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno in cui è stata convocata la prima ma almeno un'ora dopo, le riunioni sono valide purché i membri presenti rappresentino almeno il 10% delle quote di partecipazione e 1/10 degli Enti consorziati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, calcolati secondo le rispettive quote di partecipazione, salvo quanto diversamente ed esplicitamente disposto dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo che la legge attribuisce ai membri dell'Assemblea sono disciplinate dal regolamento.

In caso di cambiamento del rappresentante in seno all'Assemblea, o per delega del Sindaco o del Presidente della Provincia ad altri, o per cambio del delegato o per ritiro della delega, l'Ente membro del Consorzio deve tempestivamente comunicare al Consorzio stesso il nome e l'indirizzo del nuovo rappresentante.

Art. 10 bis – PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea consortile può decidere di nominare il Presidente onorario, individuando per tale carica una persona di alto profilo che si sia particolarmente distinta nella costante promozione e valorizzazione delle finalità e delle attività dell'Istituto.

Il Presidente onorario non percepisce indennità, gettoni o altri emolumenti di qualunque tipo, svolge funzioni di rappresentanza dell'Istituto durante manifestazioni e celebrazioni ufficiali e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea consortile, del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente che lo presiede e di quattro Consiglieri.

I componenti del Consiglio non percepiscono indennità, gettoni o altri emolumenti di qualunque tipo.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, calcolato secondo le quote di partecipazione, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, calcolata secondo le quote di partecipazione.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti di decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma terzo, non possono contemporaneamente far parte del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Il Presidente ed i Consiglieri, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica cinque anni a partire dal giorno delle elezioni e sino all'insediamento dei loro successori.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità stabiliti dalla legislazione in vigore, che non ricoprano la carica di Assessore o di Consigliere Comunale o Provinciale o di Unione di Comuni.

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio.

Ad esso compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea consortile, e che non siano attribuiti al Presidente o ad altri organi del Consorzio.

In particolare:

- a) propone all'Assemblea i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti diversamente dalla legge: all'Assemblea, al Presidente, al Direttore Amministrativo, al Direttore Scientifico o ai Responsabili dei Servizi;

- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni dell'assemblea;
- d) nomina, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del R.D. 15.10.1925, n. 2578, il Direttore Amministrativo e, su designazione del Comitato Scientifico, il Direttore Scientifico;
- e) nomina le commissioni per le selezioni pubbliche se non riservate dalla legge ad altre figure od organi;
- f) adotta i provvedimenti di assunzione e di cessazione e quelli disciplinari e di sospensione dalle rispettive funzioni del personale, se non riservate dalla legge ad altre figure od organi;
- g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- h) autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni;
- i) dà indicazioni in merito al lavoro straordinario;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, se non riservate dalla legge ad altre figure od organi;
- m) promuove ed attua, sentito il Comitato Scientifico, manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio di funzioni organizzative:

- a) decide in ordine alle controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato organizzativo-funzionale, sentito il direttore amministrativo;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dall'assemblea, sentito il collegio dei revisori dei conti;
- d) riferisce all'Assemblea Consortile della propria attività secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

Art. 13 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Esso delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti (conteggiando a tal fine anche il Presidente), salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dalle leggi dello Stato.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Direttore Amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Direttore Amministrativo non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea dal consigliere più giovane di età.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Direttore Amministrativo.

Art. 14 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente è a capo del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 15 - COMPETENZE

Il Presidente in qualità di capo del Consorzio:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza.
- b) assicura l'unità di indirizzo del Consiglio di Amministrazione promuovendo e coordinando l'attività dei consiglieri.
- c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Consorzio;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
- e) convoca e presiede il Comitato Scientifico ed il Comitato per i Valori della Resistenza e della Democrazia;
- f) provvede all'osservanza dei regolamenti.
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la sospensione dei dipendenti dell'Istituto nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.
- h) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 16 - VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vicepresidente è il Consigliere che riceve dal Presidente delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, i Consiglieri esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine dell'anzianità d'età.

Art. 17 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di dodici fino ad un massimo di venti studiosi nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti, per le sedute del Comitato, non percepiscono indennità o gettoni o altri emolumenti di qualunque tipo.

Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio di Amministrazione la sostituzione di membri dimissionari e la nomina di altri studiosi fino al raggiungimento del numero massimo di venti membri.

Le sedute sono convocate e presiedute dal Presidente del Consorzio.

Ad esse partecipa il vicepresidente.

Il Direttore Scientifico, che fa parte del Comitato, ha anche funzione verbalizzante.

Il Comitato Scientifico può essere convocato anche su richiesta di 1/5 dei membri.

Il Comitato scientifico ha il compito di elaborare i programmi di ricerca e di provvedere alla loro attuazione. In particolare:

- a) predisporre il programma scientifico annuale e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione le ricerche, la raccolta, la conservazione e la classificazione della documentazione archivistica e libraria;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative per la ricerca e le pubblicazioni sia di carattere storico che divulgativo-didattico e scientifico;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il parere del Comitato Scientifico può essere sentito tutte le volte in cui gli Organi di Amministrazione del Consorzio lo ritengano opportuno.

Art. 18 - IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico sovrintende alla attività scientifica dell'Istituto, curando in particolare l'esecuzione delle decisioni e la realizzazione dei programmi elaborati dal Comitato Scientifico e di ogni altra deliberazione degli organi consortili per quanto attiene all'attività scientifica.

TITOLO III

ORGANI DI GESTIONE ED UFFICI

Art. 19 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo è scelto dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività di gestione amministrativa dell'ente è esercitata dal Direttore Amministrativo in base agli indirizzi dell'Assemblea Consortile ed in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente, con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto e dal regolamento.

Ad esso sono altresì affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento.

Al Direttore Amministrativo compete l'adozione degli atti di gestione, anche a rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti dallo statuto agli altri organi del Consorzio.

In particolare, competono al Direttore Amministrativo gli atti di:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base di direttive ricevute dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi del Consorzio per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, nei limiti delle esigenze amministrative d'ufficio.
- c) ordinazione di beni e servizi e liquidazione di spese regolarmente impegnate nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e dalle norme che regolano la materia;
- d) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'ente.
- e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- g) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- h) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale ove siano già predeterminate per legge o per regolamento, liquidazione delle spese di economato.

Art. 20 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

L'organizzazione strutturale, volta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata per uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

L'attività di gestione deve informarsi ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per programmi;
- b) analisi dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) flessibilità delle strutture e del personale.

Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate dal regolamento.

Art. 21 - PERSONALE

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale deve disciplinare, in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale ;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) trattamento economico;
- e) diritti, doveri, responsabilità e provvedimenti disciplinari;
- f) modalità organizzative della commissione di disciplina;

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 22 - PRINCIPI DEL CONTROLLO

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno essere predisposti in modo da favorire una loro lettura per programmi ed obiettivi onde consentire, oltre al controllo finanziario, anche quello economico-funzionale. La struttura di tali documenti contabili è determinata dal regolamento di contabilità.

E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione ed i singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea nei modi e tra le persone indicate dall'art.234 del D.LGS. n.267/2000.

I Revisori dei Conti devono possedere altresì i requisiti fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

Il collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che è allegata alla deliberazione del Conto Consuntivo.

Il regolamento di contabilità disciplina i contenuti specifici delle funzioni del Collegio e le modalità del loro svolgimento nonché le modalità di revoca e/o di decadenza dai relativi incarichi nei casi stabiliti dalla normativa richiamata al primo comma.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione consortile secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 25 - STATUTO

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Consorzio stesso.

Lo Statuto del Consorzio deve venire approvato, ai sensi dell'art.31 del D.LGS. n.267/2000, dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati a maggioranza assoluta dei componenti delle rispettive Assemblee.

Lo Statuto e le sue modifiche entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 26 - REGOLAMENTI

Il Consorzio emana i regolamenti:

- a) sulle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) su tutte le altre materie di competenza per la gestione dei servizi che costituiscono i fini del Consorzio.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto sono deliberati:

- il regolamento sul funzionamento degli organi del Consorzio
- il regolamento degli uffici e del personale, con annessa la Pianta Organica
- il regolamento di contabilità.

I regolamenti sono approvati a maggioranza delle quote di partecipazione e con il voto favorevole di almeno 2/5 dei rappresentanti degli Enti Consorziati.

Art. 27 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D.LGS. n.267/2000 in quanto compatibili.